



Unione Europea



Circolo Didattico Statale

"Don Lorenzo Milani"

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT)
Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005
Tel. n° 095/ 921365 - Fax n° 095/923137
e-mail: ctee073005@istruzione.it
www.cdrandazzo.gov.it



Regione Siciliana

^^^^^^^^

Prot. n. 1238/a19

Randazzo, 31 marzo 2014

Ai docenti
Al personale ATA
Sito Web

OGGETTO: PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE - DECRETO LEGGE 101, CONVERTITO NELLA LEGGE 125 DEL 30 OTTOBRE 2013 (LEGGE DI STABILITÀ).

Con Circolare 2/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica chiarisce che il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e prevede testualmente:

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.

La circolare in questione specifica che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente **deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.**

La giustificazione dell'assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà essere inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.

L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

Pertanto, il dipendente per effettuare una visita specialistica dovrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

Il personale è invitato ad adeguarsi alle presenti disposizioni, nel rispetto della normativa vigente.

Per ulteriori approfondimenti si allega la circolare n.2/2014

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Pagano